

Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca: “Linguistica” Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Linguistica (d'ora in avanti denominato più brevemente “corso”).

Il dottorato in Linguistica è dal XXXI ciclo in convenzione con la Sapienza - Università di Roma, con sede amministrativa in alternanza ogni tre anni.

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso e articolazione in curricula

1. Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) in Linguistica pura e applicata, con riferimento alle principali tematiche legate al linguaggio e alle sue manifestazioni concrete nel tempo e nello spazio, offrendo gli strumenti per avviare una riflessione critica funzionale a risultati originali in tali settori. Gli ambiti disciplinari cui l'attività dottorale si riferisce principalmente sono L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica), L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana), L-LIN/02 (Didattica delle lingue moderne), L-LIN/14 (Lingua e traduzione – Lingua tedesca), L-LIN/12 (Lingua e traduzione – Lingua inglese), L-LIN/07 (Lingua e traduzione – Lingua spagnola), L-LIN/21 (Slavistica), L-FIL-LET/15 (Filologia germanica). Gli sbocchi occupazionali previsti per il dottorato in Linguistica variano in relazione alla specificità della formazione conseguita nei diversi *curricula*. In particolare, si possono segnalare l'inserimento in attività di ricerca e universitarie; l'inserimento nell'insegnamento o in attività di formazione con particolare riguardo alle lingue straniere e all'italiano per stranieri; posizioni professionali in altri ambiti connessi con il linguaggio, la comunicazione, la documentazione e l'informazione.

2. Il corso è articolato nei seguenti *curricula*:

- Linguistica storica

Il *curriculum* di “Linguistica storica” concerne anzitutto le metodologie e le tematiche storico-linguistiche, prevalentemente incentrate sulla tradizione di studi relativi alle lingue indoeuropee antiche, ma riguarda anche l'analisi del mutamento linguistico in tutte le sue fasi e i fenomeni di contatto quale fattore di innesco e di diffusione del mutamento, dall'antichità al Medioevo.

- Linguistica italiana

Il *curriculum* di “Linguistica italiana” è relativo a tutte le tematiche proprie della linguistica e della dialettologia italiana, dalle analisi linguistiche su testi che vanno dall'inizio del volgare alla fase contemporanea, alle analisi dialettologiche, agli studi lessicografici di ambito italo-romanzo, in una prospettiva aperta alla tradizione della linguistica storica e generale.

- Linguistica generale e applicata

Il *curriculum* di “Linguistica generale e applicata” forma alla ricerca nei settori di specializzazione della linguistica sincronica ed applicata. Ai dottorandi vengono presentati le teorie e i metodi di analisi della linguistica sincronica, i fenomeni e le categorie delle grammatiche delle lingue. In ambito applicato, oltre che agli studi sull'acquisizione e sull'insegnamento e apprendimento di una lingua come L2, i dottorandi vengono introdotti alle metodologie innovative della linguistica dei *corpora*.

3. L'attività formativa è organizzata in:

- a) Attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso. Le attività potranno essere di tipo seminariale o di laboratorio. Si prevedono anche attività di perfezionamento delle conoscenze linguistiche, oltre all'applicazione delle capacità linguistiche connessa con la presenza nell'offerta formativa di seminari tenuti da docenti stranieri nella loro madrelingua. La formazione linguistica, del resto, è per definizione al centro dell'interesse in un dottorato in Linguistica.
- b) Attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi nei singoli ambiti di ciascun *curriculum*.
- c) Altre attività formative a scelta dello studente – quali partecipazione a scuole estive o invernali, partecipazione a convegni, a corsi di aggiornamento e seminari, tenuti al di fuori del dottorato in Linguistica – previa approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

Articolo 3

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale;
- c) da esperti di comprovata qualificazione, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio.

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;

- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel [Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali](#), in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5

Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso, articolata per ciascun *curriculum*, si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito, articolata per ciascun *curriculum*, relativa ai posti riservati si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30).

Articolo 6

Supervisori e co-supervisori

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) il Collegio assegna a ciascun dottorando il supervisore e i co-supervisori all'inizio del corso di Dottorato;
- b) il supervisore e i co-supervisori sono nominati dal Collegio, eventualmente tenendo conto delle preferenze espresse dallo stesso dottorando, in base alle competenze necessarie per seguire il progetto di ricerca, finalizzato alla stesura della tesi, presentato dal dottorando in sede di prova di ammissione.

2. Le principali funzioni e responsabilità dei supervisori e dei co-supervisori sono:

- a) seguire e indirizzare il lavoro di ricerca del dottorando in relazione alla stesura della tesi e alla scelta della sede accademica presso la quale trascorrere il periodo all'estero;
- b) concordare, insieme a ciascun dottorando, il piano formativo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei docenti;
- c) valutare il lavoro scientifico di livello pubblicabile che il dottorando è tenuto a consegnare in ciascuno dei primi due anni di corso ai fini del passaggio d'anno, possibilmente su un tema che prepari la stesura della tesi;
- d) redigere una relazione che informi il Collegio sulla valutazione del lavoro scientifico consegnato dal dottorando ai fini del passaggio d'anno e sull'avanzamento del lavoro di tesi;
- e) verificare e validare la relazione finale sull'attività complessiva dei dottorandi candidati al titolo di dottore di ricerca.

Articolo 7

Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio supervisore e i co-supervisori, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) ciascun dottorando consegna al Coordinatore del dottorato la proposta del Piano formativo entro i primi due mesi dall'avvio dell'anno di corso cui si riferisce il piano;

b) il Collegio, acquisiti i piani formativi, ne delibera l'approvazione con eventuali modifiche nella prima riunione utile del Collegio medesimo.

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8 ***Verifiche del profitto***

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) al termine di ciascun anno di corso ogni dottorando tiene un seminario in cui informa i membri del Collegio e gli altri dottorandi sullo stato delle sue ricerche e sulle attività svolte;
- b) per i primi due anni di corso, ai fini del passaggio d'anno ciascun dottorando presenta al supervisore e ai co-supervisori, che lo valutano, un lavoro scientifico di livello pubblicabile su un tema che prepari la stesura della tesi;
- c) per i primi due anni di corso, al termine di ciascun anno di corso il Collegio si riunisce e, acquisita la relazione del supervisore e dei co-supervisori sulla valutazione del lavoro scientifico consegnato dal dottorando ai fini del passaggio d'anno e sull'avanzamento del lavoro di ricerca, delibera in merito dell'adempimento degli obblighi definiti dal piano formativo e sull'ammissione all'anno successivo;
- d) per il terzo anno di corso l'eventuale valutazione positiva del Collegio è da intendersi come atto preliminare all'invio della tesi per la valutazione esterna;
- e) a seguito delle valutazioni esterne, il Collegio indica la composizione della Commissione per l'esame finale ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 9 ***Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici***

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

- a) la frequenza a corsi/seminari presso Roma Tre e la Sapienza deve essere attestata tramite firma dei dottorandi e del docente che tiene il corso/seminario o di un docente del Collegio;
- b) le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede o di periodi di soggiorno in Italia devono essere comunicate al supervisore e ai co-supervisori e trasmesse al Coordinatore e alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento;

- a) le richieste di rimborso devono essere autorizzate dal Coordinatore e trasmesse dell'Area Ricerca del Dipartimento;
- b) le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero devono essere presentate al Coordinatore e trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento con congruo anticipo rispetto alla data di partenza;
- e) le richieste di autorizzazione a svolgere attività devono essere presentate, per ciascun anno di iscrizione, alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento; l'autorizzazione può essere concessa dal Consiglio del Dipartimento su proposta motivata del Collegio dei docenti, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato, nonché della congruenza con l'acquisizione di competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

Articolo 11

Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

- missioni in Italia e all'estero;
- iscrizioni a convegni, seminari, workshop, scuole estive strettamente attinenti ai temi di ricerca, comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- spese di pubblicazione;
- formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue);

Articolo 11

Esame finale

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca entro la scadenza stabilita dall'Ateneo. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso, propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori, non appartenenti a Roma Tre e alla Sapienza, in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno con ruolo di docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 gennaio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori, si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 12

Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.